CAMERA DEI DEPUTATI N. 5521

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDREIS, BIONDI, GALLI, MILANI, TESTA ENRICO

Presentata l'11 marzo 1991

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Onorevoli Colleghi! — Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recepiva la direttiva CEE 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività produttive. La presente proposta di legge, che modifica parzialmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 reca la firma di parlamentari appartenenti a diverse forze politiche ed è stata elaborata anche a seguito di una ampia verifica sullo stato di attuazione del decreto legislativo, promossa dalla associazione Ambiente e Lavoro. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 ha innovato parzialmente talune competenze della pubblica amministrazione, dettato nuovi obblighi di notifica o

di dichiarazione per le aziende rientranti nel campo di applicazione della legge ed ha introdotto infine doveri di informazione delle popolazioni a carico dei sindaci e dei prefetti competenti per territorio. Ad oltre ventinove mesi dalla sua entrata in vigore, i dettati del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 non sono stati completamente attuati.

Risulta, infatti, che oltre 200 aziende hanno inviato entro l'8 luglio 1989 ed a norma degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, apposite notifiche e rapporti di sicurezza relativi a circa 700 impianti ai Ministeri della sanità e dell'ambiente ed alle regioni: nessuna istruttoria su tali notifiche è stata completata e solo venti

di esse sono state iniziate; migliaia di aziende hanno inviato apposite dichiarazioni entro il 31 dicembre 1990, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, alle regioni: esclusa la Lombardia, nessuna regione ha approvato una legge regionale per disciplinare le proprie competenze (come previsto dall'articolo 16, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988) e non è noto nemmeno il numero delle aziende che hanno inviato le dichiarazioni; circa 1800 sindaci dovevano informare, a norma dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, le popolazioni: nessun sindaco ha totalmente adempiuto a tale obbligo; decine di migliaia di lavoratori dovevano essere informati dai fabbricanti, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto più volte citato del Presidente della Repubblica, sui rischi possibili e le conseguenti misure di prevenzione e sicurezza: non sono noti casi concreti di totale adempimento.

inadempienze sopra riscontrate sono dovute a varie cause: il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 aveva oggettivi limiti dovuti alla sua stessa natura di atto normativo: trattasi infatti di un decreto legislativo emanato in virtù della nota legge delega 16 aprile 1987, n. 183; come tutti i decreti legislativi era quindi vincolato nei limiti contenuti nella delega, tra cui: nel tempo di 12 mesi, non era materialmente possibile innovare le competenze delle pubbliche amministrazioni, creare istituti nuovi, inserire capitoli di spesa, ecc.; impossibile poi sanare le carenze di organico nei settori della pubblica amministrazione, ed in particolare al Ministero dell'ambiente, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), all'Istituto superiore di sanità (ISS) e nei servizi territoriali e multizonali delle USL.

Tuttavia sostenere che il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 sia totalmente fallito è un errore: esistono parti attuate, altre incompiute, altre bloccate. Il decreto del Presidente

della Repubblica n. 175 del 1988 ha consentito comunque la emersione di migliaia di attività a rischio rilevante, rischio d'altronde solo potenziale, poiché le aziende potrebbero aver adottato le necessarie misure di sicurezza e di protezione, che vanno controllate dalle competenti strutture della pubblica amministrazione.

Avanziamo perciò la proposta di una consistente innovazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e quindi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, che superi alcuni dei principali limiti evidenziatisi con la prima applicazione.

Essi possono essere sintetizzabili in:

- 1) troppi pareri e concerti vincolanti;
 - 2) insufficienza di organici;
- 3) migliore definizione dei doveri di informazione;
- 4) modifica delle soglie quantitative delle diverse classi;
- 5) recepimento di nuove direttive della CEE;
- 6) realizzazione di una appropriata banca dati.

È necessaria una modifica ottenibile in tempi rapidi, in quanto tale da non stravolgere la struttura essenziale del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; la legge sui rischi rilevanti, che continuiamo a ritenere strumento decisivo, può e deve essere attuata perché quanto più non si attuano le leggi, tanto più si penalizzano gli onesti e si diminuisce la credibilità dello Stato.

Proponiamo, perciò, limitate correzioni, che sono facilmente attuabili e toglierebbero molti dei « granelli di sabbia » che possono bloccare l'ingranaggio. Il Ministero dell'ambiente da parte sua ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri uno schema di decreto a tutt'oggi bloccato; la proposta di legge odierna che presentiamo recupera lo schema del decreto del Ministero dell'am-

biente e le proposte avanzate dall'associazione Ambiente e Lavoro nel convegno « Rischi rilevanti » svoltosi a Milano il 18 febbraio 1991.

Le modifiche più importanti sottoposte all'approvazione del Parlamento sono le seguenti, quali risposte agli inconvenienti segnalati.

Le istruttorie nazionali sugli oltre 700 impianti soggetti a notifica sono bloccate per molti motivi, ma principalmente perché per arrivare ad una decisione occorrono i pareri di: Ministero dell'ambiente; Ministero della sanità; Istituto superiore di sanità; Istituto superiore prevenzione e salute dei lavoratori; CNR; vigili del fuoco: Commissione del Ministero della sanità istituita con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1985; Coordinamento attività sicurezza industriale istituito con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1985; regione; comune; USL. Non esiste cioè un unico « colpevole » in caso di omesso parere poiché i responsabili sono tanti e non è dato sapere, dunque, a chi addossare le responsabilità.

Proponiamo di snellire l'iter dell'istruttoria in tale maniera:

- facendo inviare le notifiche immediatamente a Ministeri, regioni, comuni, USL;
- 2) svolgere l'istruttoria, chiedendo ulteriori eventuali informazioni al fabbricante;
- convocare una conferenza di servizio, presenti tutti i soggetti od enti coinvolti;
- 4) convocare una seconda conferenza, laddove necessario, ultimata la quale l'istruttoria si conclude, anche se alcuni degli undici soggetti non vi partecipino;
- 5) i Ministri competenti esaminano le conclusioni del responsabile dell'istruttoria (non necessariamente un funzionario ministeriale, ma anche un dirigente delle pubbliche amministrazioni, dell'ISS, dell'ISPESL, delle USL, ecc. purché con certificate competenze in materia).

L'esperienza ha dimostrato che le soglie vanno riviste, per cui si propone di:

- recepire la direttiva CEE 88/610 che modifica l'allegato II relativo ai depositi separati;
- 2) differenziare maggiormente le classi di rischio poiché risulta che esistano troppe aziende in « B1 » e troppo poche in « C », e ciò è possibile innovando le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo tenendo ferme le soglie per le sostanze cancerogene ma innalzando le soglie delle sostanze molto tossiche e delle sostanze esplosive e tossiche ed infine inserendo le sostanze comburenti;
- 3) specificare che il censimento dei rischi rilevanti per le aziende in « C » avviene attuando correttamente le normative e gli adempimenti previsti dall'articolo 21 della proposta e impedendo così che molte piccole imprese al limite dell'artigianalità e con pochi chilogrammi di sostanze siano vessate da consulenti di dubbia correttezza e professionalità.

L'informazione pubblica era uno dei punti qualificanti del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 ed uno dei maggiori adempimenti incompiuti, pertanto proponiamo di:

1) recepire la « scheda di informazione » (allegato V-ter alla proposta di legge e proposta dalla rivista Dossier ambiente n. 11), che ha ottenuto significativi e generalizzati consensi da parte di tutte le forze pubbliche e sociali. La scheda, obbligatoriamente completata dal fabbricante e controllata dalla pubblica amministrazione, deve essere disponibile non solo per cittadini e lavoratori, ma anche per altre aziende che acquistano la materia, perché chi vende non sempre evidenzia i rischi possibili e le prevenzioni da adottare. Con il recepimento della suddetta « scheda di informazione », il nostro Paese si collocherà al primo posto nel mondo relativamente a una corretta informazione.

In tema di legislazione regionale abbiamo già detto che la sola Lombardia ha approvato una legge; proponiamo quindi di:

- 1) evidenziare meglio i compiti delle regioni;
- 2) indicare i criteri della legislazione regionale, sullo schema della legge regionale 10 maggio 1990, n. 50, della Lombardia;
- 3) definire una istruttoria regionale, simile anche se più snella di quella ministeriale.

Per quanto concerne il personale ed i finanziamenti la legge nazionale può risolvere solo i principali problemi esposti, le regioni possono e debbono normare in forma concorrente; la presente proposta propone di:

- 1) aumentare gli organici presso il Ministero dell'ambiente per 110 unità comprensive di tutte le figure tecniche ed amministrative necessarie (si tratta di una persona ogni sette notifiche, dunque una quantità appena sufficiente);
- 2) aumentare gli organici dell'ISS e dell'ISPESL di almeno 20 unità come minimo indispensabile, avendo limitato il loro intervento a « quanto di competenza » e non « a tutto » come nel precedente testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
- 3) stanziare la somma necessaria a pagare il suddetto personale, acquistare le attrezzature minime indispensabili e a definire una limitata indennità agli istruttori, che sono pagati dalle pubbliche amministrazioni competenti;
- 4) realizzare la banca dati sulle attività a rischio industriale, già definita dall'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 all'interno del pro-

gramma SINA, di cui al Piano triennale, dunque all'interno di finanziamenti già previsti da detto programma e senza costi aggiuntivi.

Infine, circa i poteri sostitutivi, si propone una via che ci sembra ragionevole:

- 1) si stabilisce una autorità, il Ministero dell'ambiente per le notifiche e la regione per le dichiarazioni, che sia titolata a decidere dopo aver aquisito i pareri degli enti competenti;
- 2) essendo in presenza di una decisione formale della pubblica amministrazione (presa dopo che vi sono state almeno due sedi per esprimere motivati dissensi), il Ministero o la regione si prevede che possano adottare provvedimenti sostitutivi, in assenza di adempimenti delle autorità territoriali. Tali provvedimenti sostitutivi possono andare in ogni senso: concedere autorizzazioni oppure revocarle. Sottolineando che questa proposta intende salvaguardare sia i diritti a conoscere, ad avanzare dubbi o riserve e a chiedere supplementi d'indagine, sia a poter alfine decidere fra tre ipotesi: « SI », « NO », « SI, a condizione che si adottino queste varianti ».

Onorevoli Colleghi, ribadiamo che la presente proposta di legge intende introdurre alcune limitate modifiche per una miglior attuazione della legge sui rischi rilevanti. Ricordiamo ancora che le modifiche recepiscono in larga misura sia le proposte avanzate dal Ministero dell'ambiente sia quelle sostenute dall'associazione Ambiente e Lavoro, dalla Lega per l'ambiente e dalla Società nazionale degli operatori della prevenzione.

Auspichiamo, pertanto, che l'esame della presente proposta di legge possa avvenire in tempi rapidi e che venga concessa la sede legislativa alle competenti Commissioni parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge detta norme in recepimento della direttiva n. 88/610/CEE nonché di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

ART. 2.

- 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
- « 3-bis. Limitatamente alle attività esenti dall'obbligo di dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, l'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, di cui al comma 2, s'intende effettuata se l'attività è conforme nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione, a tutte le normative e le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione indicate nell'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989.

3-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1, il fabbricante è tenuto a fornire ai dipendenti e a coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro, la copia compilata della "scheda di informazione" di cui all'allegato V-ter ».

ART. 3.

- 1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- « 3. Copia della notifica deve essere inviata al prefetto e alla regione o pro-

vincia autonoma, nonché al comune e alla unità sanitaria locale territorialmente competenti ».

ART. 4.

- 1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
- « d-bis) Copia compilata della "scheda di informazione" di cui all'allegato V-ter relativamente alle informazioni di pertinenza del fabbricante e individuate nelle sezioni n. A4, n. A5, n. A6 e n. A7 della parte A, nonché nelle parti B e C della suddetta "scheda di informazione" ».

ART. 5.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- « 1. Fermo il disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma, al sindaco e all'unità sanitaria locale territorialmente competenti, nonché al prefetto una dichiarazione:
- a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:
- sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
 - 2) prodotti della fabbricazione;
 - 3) sottoprodotti:
 - 4) residui;
 - 5) prodotti di reazioni accidentali;
- b) qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna ».

ART. 6.

- 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
- « 3-bis. Il fabbricante è tenuto ad allegare copia compilata della "scheda di informazione" di cui all'allegato V-ter, con le stesse modalità indicate alla lettera d-bis) dell'articolo 5.
- 3-ter. Il fabbricante, nei cui stabilimenti siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, è tenuto ad inviare copia della dichiarazione anche al Ministero dell'ambiente ».

ART. 7.

- 1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituita dalla seguente:
- « a) fornire al prefetto competente per territorio ed al Comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1985, le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni ».

ART. 8.

- 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- « ART. 9. Nuove attività industriali Notifica. 1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione del presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli 4 e 5 secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989.
- 2. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo,

può dare inizio alla attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione della notifica di cui agli articoli 4 e 5, di una perizia giurata, redatta da uno o più professionisti esperti in materia e iscritti nei competenti albi professionali.

- 3. La perizia giurata da inviare alle medesime autorità destinatarie della notifica ed al sindaco, deve attestare:
- a) la veridicità e la completezza delle informazioni:
- b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1;
- c) la conformità del progetto alle norme contenute nei disposti legislativi di cui all'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989;
- d) per quanto non previsto dalle prescrizioni generali di cui alla lettera b) o dalle norme di cui alla lettera c), la rispondenza alle più avanzate norme di buona tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed internazionale.
- 4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni contenute nella notifica di cui agli articoli 4 e 5, sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 5.
- 5. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 2. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata

al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata o dell'esito dell'istruttoria con eventuali prescrizioni ».

ART. 9.

- 1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:
- « ART. 9-bis. Nuove attività industriali Dichiarazione. 1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 6, è tenuto alla presentazione della dichiarazione alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto, redatta secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
- 2. Copia della dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al sindaco e alla unità sanitaria locale competente per territorio.
- 3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dal comma 4, può dare inizio all'attività industriale trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, integrata da una ulteriore dichiarazione, sottoscritta con le medesime modalità, circa la rispondenza del progetto alle norme contenute nei disposti legislativi, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, nonché, per quanto non previsto dalle prescrizioni generali di cui all'articolo 12, la rispondenza alle più avanzate norme di buona tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed internazionale.
- 4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 16, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo la regione, sentiti l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, il comandante provinciale dei medesimi, il rappresentante dei comuni interessati e dell'unità

sanitaria locale competente per territorio, il direttore del dipartimento regionale ISPESL, può dettare le motivate prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, che devono essere adottate dal fabbricante prima di dare inizio alle attività industriali, e ne dà comunicazione al sindaco e alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

5. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, provvedono dopo aver acquisito copia della dichiarazione, integrata da quanto previsto dal comma 3 del presente articolo o dall'esito dell'istruttoria regionale con eventuali prescrizioni, come definito dal comma 2 dell'articolo 16 ».

ART. 10.

- 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- « 3-bis. L'informazione alla popolazione prevista dal comma 3 deve essere attuata rendendo pubblicamente disponibili le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari devono essere pubblicizzate senza che la popolazione residente nei territori che possono essere colpiti da incidente rilevante, debba farne richiesta.

3-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'informazione di cui al comma 3, deve essere, altresì, fornita tramite la "scheda di informazione" di cui all'allegato V-ter entro e non oltre sessanta giorni dalle richieste della popolazione e delle associazioni di protezione ambientale di interesse nazionale, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ».

ART. 11.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- « 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, verranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ ».

ART. 12.

- 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è aggiunto, infine, il seguente comma:
- « 2-bis. Il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto, ad individuare tra gli stabilimenti ove esistono impianti sottoposti sia ad obblighi di notifica che di dichiarazione, quelli per i quali si svolgerà una unica istruttoria ai sensi dell'articolo 18, dandone comunicazione al fabbricante, alla regione, al comune e all'unità sanitaria locale competenti per territorio ».

ART. 13.

- 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- « ART. 14 Organi tecnici. 1. Nell'istruttoria di cui all'articolo 18 devono

essere acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri dei seguenti organi tecnici:

- a) l'Istituto superiore di sanità (ISS);
- b) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- c) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;
- d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) l'unità sanitaria locale competente per territorio.
- 2. Devono inoltre essere acquisiti i pareri dei seguenti organi consultivi:
- a) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 della Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305, per gli aspetti relativi ai problemi territoriali;
- b) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 1985, per gli aspetti relativi ai piani di emergenza esterni ».
- 3. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

ART. 14.

- 1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- « ART. 16. Compiti delle regioni e delle province autonome. 1. Le regioni e le province autonome:
- a) ricevono la notifica di cui agli articoli 4 e 9 e partecipano all'istruttoria come definita dall'articolo 18;
- b) ricevono e svolgono l'istruttoria sulle dichiarazioni di cui all'articolo 6 e sui progetti di nuovi impianti di cui al-

l'articolo 9, in modo conforme a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo:

- c) definiscono eventuali prescrizioni aggiuntive o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi ovvero debbano essere respinte le domande relativamente a nuovi impianti, motivando le decisioni assunte in riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti riferite a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto;
- d) chiedono, relativamente agli impianti di cui alle lettere a) e b), eventuali informazioni supplementari, che il fabbricante è tenuto ad inviare entro 30 giorni e svolgono ispezioni tramite funzionari nominati ufficiali di polizia giudiziaria e muniti di documento di riconoscimento;
- e) le ispezioni di cui alla lettera d) possono essere svolte anche in forma collegiale con i rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;
- f) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali prescrizioni di cui alla lettera c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale:
- g) comunicano ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante:
- h) vigilano affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti.

- 2. Per lo svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono:
- a) nominare un responsabile dell'istruttoria, scelto d'intesa con l'amministrazione di appartenenza tra i funzionari della carriera direttiva o dirigenziale della pubblica amministrazione, enti locali, istituti od enti pubblici o servizi territoriali o multizonali delle unità sanitarie locali con certificate competenze in materia, dandone immediata comunicazione al fabbricante;
- b) convocare apposite conferenze di servizio con la partecipazione del sindaco, dell'unità sanitaria locale competente per territorio, del dipartimento periferico dell'ISPESL, dell'ispettorato regionale e dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco e dei rappresentanti delle altre amministrazioni competenti per esaminare le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e le eventuali informazioni supplementari di cui alla lettera d) del medesimo comma 1;
- c) formalizzare le conclusioni dell'istruttoria entro centottanta giorni, dandone comunicazione al fabbricante ed alle amministrazioni competenti. In caso di conclusioni positive, salvo eventuali prescrizioni aggiuntive od integrative, le amministrazioni sono tenute al rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri e concessioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle conclusioni;
- d) adottare, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), provvedimenti sostitutivi con decreto del presidente della giunta regionale, su richiesta del fabbricante, che dichiari il pieno rispetto delle prescrizioni e delle misure di sicurezza stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e delle eventuali prescrizioni modificative o integrative definite dall'istruttoria regionale ».

ART. 15.

- 1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- « ART. 18. Istruttoria. 1. L'istruttoria sulle attività industriali, di cui all'articolo 4, è svolta presso il Ministero dell'ambiente che fornisce il supporto tecnico, organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.
- 2. Il Ministro dell'ambiente designa, con l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale della pubblica amministrazione, istituti ed enti pubblici, servizi territoriali e multizonali delle unità sanitarie locali, con certificate competenze in materia di sicurezza delle installazioni industriali o delle valutazioni di rischio di incidenti, il responsabile di ciascuna istruttoria, e ne dà immediata comunicazione al fabbricante.
- 3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 2, agli organi tecnici di cui all'articolo 14, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
- 4. Entro trenta giorni dal ricevimento del rapporto di sicurezza l'istruttore, gli enti destinatari della notifica di cui al comma 3 dell'articolo 4 nonché gli organi di cui al comma 3 del presente articolo, possono richiedere al fabbricante ulteriori informazioni che risultino necessarie dall'esame di tutta la documentazione trasmessa, dandone comunicazione all'istruttore
- 5. Il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni entro i successivi trenta giorni.
- 6. Entro centocinquanta giorni dalla designazione, il responsabile dell'istruttoria acquisisce le valutazioni degli organi tecnici attraverso una conferenza di servizio alla quale partecipano i rappresen-

tanti delle regioni, dei comuni interessati e degli organi consultivi di cui all'articolo 14, nonché l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e il comandante provinciale competenti per territorio; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione conclusiva contenente tutte le valutazioni ed i pareri emessi durante l'istruttoria da trasmettere entro i successivi trenta giorni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità.

- 7. La relazione conclusiva può approvare il rapporto di sicurezza inviato dal fabbricante, può approvarlo indicando misure di sicurezza integrative o modificative ed i tempi entro i quali debbono essere obbligatoriamente adottate oppure può respingerlo per grave inadeguatezza, motivando in ogni caso la decisione, con riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1, ovvero ad altre norme vigenti.
- 8. Nel caso in cui le amministrazioni interessate ovvero gli organi tecnici di cui all'articolo 14 regolarmente convocati non abbiano partecipato alla conferenza di servizio o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà o parere, il responsabile dell'istruttoria indice, entro i successivi 30 giorni, una seconda conferenza per l'acquisizione della valutazione dei pareri non espressi, all'esito della quale provvede comunque alla compilazione della relazione conclusiva prevista dal comma 7, segnalando la mancata partecipazione delle amministrazioni interessate ovvero la mancata acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi competenti ».

ART. 16.

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

ART. 17.

1. L'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dall'allegato II alla presente legge.

ART. 18.

1. La voce n. 151 dell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, è sostituita dalla seguente: « 151. clorato di sodio... ».

ART. 19.

- 1. Nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
- « d-bis.) Sostanze comburenti. Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica ».

ART. 20.

1. Dopo l'allegato V al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti gli allegati Vbis e V-ter allegati alla presente legge.

ART. 21.

1. Per la classificazione delle sostanze pericolose come « molto tossiche », « tossiche », « infiammabili », « capaci di esplodere », « comburenti » e « cancerogene » si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1987, n. 555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, e le relative fasi di rischio.

ART. 22.

- 1. Il fabbricante è esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia inferiore:
- a) ad un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per le sostanze ivi elencate, ricomprese nell'allegato IV del medesimo decreto, o comunque non superiori alle quantità indicate per le sostanze elencate nell'allegato II, prima colonna, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
- b) per le altre classi di sostanze ricomprese nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988:
- 1) a 0,2 Kg. per le sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche;
- 2) a 100 Kg. per le sostanze molto tossiche;
- 3) a 1.000 Kg. per le sostanze tossiche;
- 4) a 1.000 Kg. per le sostanze capaci di esplodere;
- 5) a 1.000 Kg. per le sostanze comburenti.

ART. 23.

1. I laboratori di ricerca che non svolgono attività di produzione pilota di attività industriale, posti ad una distanza superiore a 500 metri rispetto ad impianti e depositi di attività industriali, sono esenti dall'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per i quali si deve provvedere attraverso una autoanalisi.

ART. 24.

- 1. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, secondo le modalità di cui al capitolo 2 dell'allegato III al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, definire le quantità di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, nonché le conseguenze immediate e differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia:
- a) più del 60 per cento delle quantità di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi;
- b) oppure più del 35 per cento delle quantità di soglia definite nella seconda colonna dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, per complesso di depositi separati;
- c) oppure più di 0,6 Kg. di sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche;
- d) oppure più di 500 Kg. di sostanze molto tossiche;
- e) oppure più di 5.000 Kg. di sostanze tossiche;
- f) oppure più di 3 t per le sostanze capaci di esplodere;
- g) oppure più di 5.000 Kg. di sostanze comburenti.

ART. 25.

1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione indica altresì le modalità con le quali ha provveduto all'informazione e all'addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, anche alle modalità di informazione dei lavoratori e di coloro che accedono in situ per motivi di lavoro e le

modalità di distribuzione della « scheda di informazione » di cui all'allegato V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, limitatamente alle sezioni delle parti A, B e C indicate nella lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 5 del suddetto decreto, introdotta dall'articolo 4 della presente legge.

ART. 26.

- 1. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la dotazione organica complessiva di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 8 luglio 1989, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di 110 unità.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede alla organizzazione degli uffici ed alla assegnazione del personale per le finalità di cui al comma 1.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero », nella rubrica « Ministero dell'ambiente ».

ART. 27.

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è sostituito dal seguente: « Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente attribuisce agli istruttori nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto, una specifica indennità per ciascuna

istruttoria, il cui importo, da erogarsi alle conclusioni dell'istruttoria, è determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero », nella rubrica « Ministero dell'ambiente ».

ART. 28.

- 1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività stabilite dalla presente legge, la dotazione organica dell'ISPESL di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è aumentata di 20 unità di personale, di cui almeno la metà aventi i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche di ricercatore o tecnologo.
- 2. La relativa spesa di 1000 milioni annui è da imputare sugli appositi capitoli iscritti nella rubrica 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
- 4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

ART. 29.

1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività stabilite dalla presente legge, la dotazione organica dell'istituto superiore di sanità di cui alla tabella B allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519,

- è aumentata di 20 unità di personale, di cui almeno la metà aventi i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche di ricercatore o tecnologo.
- 2. La relativa spesa di 1000 milioni annui è da imputare sugli appositi capitoli iscritti nella rubrica 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
- 4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

ART. 30.

- 1. Per la predisposizione della banca dati di competenza del Ministero dell'ambiente, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è stanziata la somma di lire 5.000 milioni, da imputare sul programma SINA, di cui al capitolo 4, sezione 3° della deliberazione CIPE del 3 agosto 1990, « Programma triennale per la tutela ambientale ».
- 2. Per la realizzazione dei software di cui al comma 1 sono abilitati a presentare offerte consorzi pubblici e privati nonché, in forma singola od associata, qualificate imprese e associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ALLEGATO II

DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi, utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

Parte I

SOSTANZE INDICATE

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte I è inclusa anche in una categoria della parte II, si applicano le quantità indicate nella parte I.

	Quantità (tonnellate) <u>></u>		
Sostanze o gruppi di sostanze	Ai fini della applicazione dell'articolo 6	Ai fini della applicazione dell'articolo 4	
1. Acrilonitrile	20	200	
2. Ammoniaca	50	500	
3. Cloro	10	75	
4. Biossido di zolfo	25	250	

	Quantità (tonnellate) <u>></u>			
Sostanze o gruppi di sostanze	Ai fini della applicazione dell'articolo 6	Ai fini della applicazione dell'articolo 4		
5. Nitrato di ammonio (1)	350	2.500		
6. Nitrato di ammonio sotto forma di ferti-				
lizzante (2)	1.250	10.000		
7. Clorato di sodio	25	250		
8. Ossigeno liquido	200	2.000		
9. Triossido di zolfo	15	100		
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)	0,750	0,750		
11. Idrogeno solforato	5	50		
12. Acido fluoridrico	5	50		
13. Acido cianidrico	5	20		
14. Solfuro di carbonio	20	200		
15. Bromo	50	500		
16. Acetilene	5	50		
17. Idrogeno		50		
18. Ossido di etilene	5	50		
19. Ossido di propilene	5	50		
20. 2 Propenal (Acroleina)	20	200		
21. Formaldeide (Concentrazione > 90%)	5	50		
22. Monobromometano (Bromuro di metile)	20	200		
23. Isocianato di metile	0,150	0,150		
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile .	5	50		
25. 1,2 Diobromoetano (bromuro di etilene)	5	50		
26. Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250		
27. Diisocianato di difenilmetano (MDI)	20	200		
28. Toluen diisocianato (TDI)	10	20		

⁽¹⁾ Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 per cento in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 per cento in peso.

⁽²⁾ Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 per cento in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

PARTE II

CATEGORIE DI SOSTANZE E PREPARATI NON SPECIFICAMENTE INDICATI NELLA PARTE I

Le quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

	Quantità (te	onnellate) <u>></u>
Categorie di sostanze e preparati (2)		Ai fini della applicazione dell'articolo 4
Sostanze e preparati che sono classificati come « molto tossici »		20
2. Sostanze e preparati che sono classificati come « molto tossici », « tossici » (3), « comburenti » (4), « esplosivi »		200
3. Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come « facilmente in- fiammabili » (5)		200
4. Sostanze e preparati (esluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al n. 3) che sono classificati come « facilmente infiammabili » o « estremamente infiammabili » (6)		50.000

⁽¹⁾ Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927).

⁽²⁾ Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:

D.M. 17 dicembre 1977;

D.M. 17 ottobre 1984;

direttiva 72/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini;

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 233;

direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.

⁽³⁾ Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

⁽⁴⁾ Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica, classificate con le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1987, n. 555, e successive modifiche ed integrazioni.

⁽⁵⁾ Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).

⁽⁶⁾ Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c, ii).

ALLEGATO V-bis.

INFORMAZIONI CHE SI DOVRANNO FORNIRE ALLA COMMISSIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13.

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 1 di 7
0. INCIDENTE - RAPPORTO - 0.1. Numero incidente x x	AUTORITÀ xx: Stato membro yy: Anno dell'incidente nn: Numero progressivo di incidenti durante l'anno
	porto:
1. DATI GENERALI	
	netalli Ind. legno, carta ecc. alogeni Tratt. e stocc. rifiuti
Raffineria petrolifera Vernici rivestimenti super Industria chimica generale Industria elettrolitica Industria del vetro Industria farmaceutica	Ind. Pesticidi Ind. idrica Saponi e detergenti Altre industrie
1.5. Impianto in cui è avvenu Imp. processo * Imp. carico e scarico 1.5.1. Descrizione:	Imp. ausiliario Imp. stoccaggio

^(*) Riferirsi all'Allegato 1 e dettagliare nella descrizione.

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 2 di 7
2. TIPO DI INCIDENTE 2.1. Esplosione:	Indicare, quando è possibile, se: Detonazione: Deflagrazione:
Instabilità delle sostanze de Esplosione da miscela Gas Esplosione da Polveri infice Esplosione confinata di Va Esplosione da Transizione Esplosione da reazione sfu Esplosione da collasso ter	s/Vapori infiammabili ammabili apori e/o Polveri rapida di fase
2.1.2. Quantità: Kg	
Incendio: Incendio di Recipiente o d Inc. di Rilasci Gassosi/Vaj Inc. di Vapori emessi a b	pori ad alta velocità
Inc. di Polveri infiammab	
2.3. Rilascio sostanze pericolos	se:
Rilascio di sostanza infiar Rilascio di sostanza tossic	

^(*) Riportare il nome chimico e il numero di CAS/numero CEE, se esiste. In opzione riportare il nome commerciale.

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 3 di 7
3. CIRCOSTANZE DELL'INCIDE	NTE
3.1. Condizioni originarie ed o	perative del sistema:
3.2. Evento iniziale e consegue	enze:
••••••	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
3.3. Sistemi di sicurezza o di	intervento degli operatori:
3.4. Altri sistemi coinvolti e co	ondizioni operative:
-	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
3.5. Condizioni dell'ambiente e	e dell'atmosfera: (se pertinente)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
3.6. Descrizione dell'incidente:	

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 4 di 7
4. MISURE DI EMERGENZA IN 4.1. All'interno dello stabilime	
4.2. All'esterno dello stabilime	nto:
5. ANALISI DELLE CAUSE 5.1. Definite: Descrizione:	-
5.2. Sotto indagine:	
5.2.1. Tempo di attesa: 5.3. Indefinite dopo indagine:	mesi
	,

x legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

	Commissione delle Comunità Europee		RAPPOI	RTO D'INCIDENTI	E RILEVANTE Foglio 5 di 7	
	6. NATURA ED ESTENSIONE DEL DANNO 6.1. All'interno dello stabilimento					
	Danni alle persone				6.1.2. Persone esposte	
			Morti	Ospedalizzati		
	Per esplosione					
	Per incendio					
	Per rilascio					
	TOTALE					
	Danni materiali:			Ammontare:		
6.1.4.	Il pericolo è cessat	o: [
	Il pericolo persiste	: [
	Tipo di danno:	••••••				

x	LEGISLATURA	 DISEGNI	DI	LEGGE	F	RELATIONI	 DOCHMENTI

Commissione delle Comunità Europee		RAPPO	DRTO D'INCIDENT	E RILEVANTE Foglio 6 di 7
6.2. All'esterno dello stal 6.2.1. Danni alle persone		nto		6.2.2. Persone
		Morti	Ospedalizzati	esposte
Per esplosione	i			
Per incendio				
Per rilascio				
TOTALE				-
6.2.4. Danni allo stabilim6.2.5. Il pericolo è cessat6.2.6. Il pericolo persisteTipo di danno:	o: :	u	No Ammon	
6.3. Mappa della zona ir			_	-

Per incendio:mappa del fronte di fiamma e radiazione termica.

Per rilascio: mappa della concentrazione della(e) sostanza(e) emessa(e).

^(*) Per esplosione: mappa della sovrapressione e dell'energia totale coinvolta (Magnitudo assoluta o TNT equivalente).

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 7 di 7
7. MISURA A MEDIO E LUNGO	
7.1. Misure volte ad alleviare	gli effetti dell'incidente:
7.1.1. All'interno dello stabilim	ento:
7.1.2. All'esterno dello stabilim	ento:
	,
	e si riproducano incidenti rilevanti analoghi:

ALLEGATO V-ter.

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 (che hanno recepito la « Direttiva Seveso », CEE 501/82):

tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;

sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III e IV;

rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;

conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure integrative di cui all'articolo 19;

misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

Ente Compilatore	e	(N. Progressivo) (es. MI/PIOLT/0001/001) (es. MI/20096/0001/001)
	(Comune - USL - ecc.)
	(indirizzo)	
(Prov.)	(comune)	(telefono)

Sezione A2

Classe		<u>///</u>
(A - B1 - B2 - C)	(data)	(N. Progressivo)
Impianto		
	(eventuale codice az	cienda)
(tipolog	ia da all.to 1º: es. produz. sostan	ıze inorganiche)
	(es. produzione ammoniaca	n)
Stabilimento di		
	(ragione so	
	(ubicazione)	
()		

Rif. Pubblica Amministrazione		
		(N. Progressivo)
Responsabile Informazione Pubblica		
Ente/Ufficio		(
		(telefono)
(indirizzo)	(comune)	(Prov.)
ev. Riferimento Nominativo		
Responsabile Primo Intervento		
Ente/Ufficio	,	()
Ente/Unicio	•••••	(telefono)
(indirizzo)	(comune)	(Prov.)
ev. Riferimento Nominativo		
Responsabile Piano di Emergenza Esterna		
Ente/Ufficio		()
		(telefono)
)
(indirizzo)	(comune)	(Prov.)
ev. Riferimento Nominativo		

x legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

A - B1 - B2 -	- C)		(N. Progressivo)
mpianto			
		(es. produzione di sostanze chimiche inc	rganiche)
Processi d	li		
		(es. idrolis1, miscelazione, ecc.)
	(n. 175)	(sostanza)	(quantità > < dı)
Depositi di:	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
ostanze	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		-
	()		
	()		,
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	()		
	,,		

Sezione A5

					// (N. Progressivo)	
Evento inizi	ale	Condizioni				
Incendio:	si	localizzato		0	in fase liquida	0
	no				in fase gas vapore ad alta velocità	0
		in aria		0	in fase gas vapore	0
Esplosione:	si	confinata				0
	no	non confinata				0
		transizione rapida	di fas	e		0
Rilascio di sostanze		in fase liquida	0	ir	ı acqua	0
pericolose:	si			sı	ıl suolo	0
	no	in fase gas/vapore	0		d alta o bassa elocità di rilascio	0

Γipo di rischio	<u></u>
	(N. Progressivo)
s. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/in uoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.	nalazione/contatto; irraggiamento (sfera d
	nalazione/contatto; irraggiamento (sfera d
uoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.	nalazione/contatto; irraggiamento (sfera d
uoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.	nalazione/contatto; irraggiamento (sfera d
uoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.	nalazione/contatto; irraggiamento (sfera d
uoco) onde d'urto (rottura vetri), ecc.	nalazione/contatto; irraggiamento (sfera d

Sezione A7

	// (N. Progressivo)
	(
Mezzi di segnalazione di incidente	
es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.).	
Comportamento da seguire	
omportamento da seguire	
a ventilazione, chiudere le finestre, seguire le in	
a ventilazione, chiudere le finestre, seguire le in Mezzi di comunicazione previsti	
a ventilazione, chiudere le finestre, seguire le in	dicazioni date dalle autorità competenti).
a ventilazione, chiudere le finestre, seguire le in Mezzi di comunicazione previsti	dicazioni date dalle autorità competenti).
a ventilazione, chiudere le finestre, seguire le in	dicazioni date dalle autorità competenti).
a ventilazione, chiudere le finestre, seguire le in	dicazioni date dalle autorità competenti).
a ventilazione, chiudere le finestre, seguire le in	dicazioni date dalle autorità competenti).
a ventilazione, chiudere le finestre, seguire le in	dicazioni date dalle autorità competenti).
Mezzi di comunicazione previsti specificare quali: es. radio locale, Tv locale, alto	dicazioni date dalle autorità competenti).
Mezzi di comunicazione previsti specificare quali: es. radio locale, Tv locale, alto	dicazioni date dalle autorità competenti).
Mezzi di comunicazione previsti specificare quali: es. radio locale, Tv locale, alto	parlanti, ecc.).
Mezzi di comunicazione previsti specificare quali: es. radio locale, Tv locale, alto	parlanti, ecc.).
specificare quali: es. radio locale, Tv locale, alto	parlanti, ecc.).
Mezzi di comunicazione previsti specificare quali: es. radio locale, Tv locale, alto	parlanti, ecc.).
Mezzi di comunicazione previsti specificare quali: es. radio locale, Tv locale, alto	parlanti, ecc.).

NOTE ESPLICATIVE ALLE SEZIONI DELLA PARTE A

Sezione 1 A: Ente compilatore.

L'obbligo di informazione spetta ai sindaci; nulla vieta che i sindaci, soprattutto dei piccoli centri, possano chiedere l'ausilio tecnico di altri settori della pubblica amministrazione (USL, Vigili del fuoco, assessorati regionali, ecc.).

Il numero progressivo è utile al riconoscimento dell'impianto; tale numero è costituito da:

due lettere = sigla della provincia;

cinque lettere = prime cinque lettere del comune (o numero di cap);

quattro cifre = determinazione dell'azienda;

tre cifre = determinazione del singolo impianto aziendale.

In questo modo, nuovi impianti in un'azienda non modificano la prima parte del numero e consentono elaborazioni statistiche.

Sezione 2 A: L'impianto.

Sono riportate:

la classe di appartenenza dell'impianto, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 (definita:

A = aziende sottoposte ad obbligo di notifica;

B 1 = sottoposte ad obbligo di dichiarazione « completa »;

C = sottoposte ai controlli di legge, ma non all'invio di documentazione):

la data di compilazione della scheda;

l'ubicazione dell'impianto e la ragione sociale dell'azienda.

Sezione 3 A: Evidenzia i riferimenti informativi della PA.

Riporta:

l'Ente, che deve dare le ulteriori informazioni o spiegazioni ai cittadini;

l'Ente deputato al primo intervento di controllo (in generale le USL):

l'Ente incaricato dell'intervento di emergenza (in specifico le prefetture).

Le specifiche sono essenziali per indicare gli Enti preposti, cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere informazioni o comunicare notizie.

Non vengono riportati i nominativi dei responsabili aziendali, che comunque devono essere noti alle PA.

Sezione 4 A: Tipo di depositi e sostanze presenti.

Riporta:

il tipo di attività dell'impianto definita, secondo l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, con una sintetica descrizione del processo;

la classe di rischio A, B 1, B 2, C (come da sezione 2 A);

i depositi separati e la quantità delle sostanze presenti secondo l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

le sostanze presenti, con numero e quantità, secondo l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e/o il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989;

il numero delle altre sostanze pericolose (di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988): il loro elenco, con relative quantità e caratteristiche, viene (per comodità di lettura) rinviato alle schede delle singole sostanze di cui alla parte B della scheda.

Sezione 5 A: Schematizza il tipo di rischio.

Sezione 6 A: Evidenzia la tipologia del rischio e le misure di prevenzione e sicurezza adottate.

Tipo di rischio:

ad esempio: liberazione di sostanze tossiche per ingestione / inalazione / contatto; irraggiamento (sfera di fuoco); onde d'urto (rottura vetri); ecc.;

riportare le misure di prevenzione e sicurezza adottate (esempio: sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio ecc. (come da rif. par. 3 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989);

specificare le conclusioni delle istruttorie della Pubblica amministrazione e le eventuali misure di sicurezza aggiuntive dettate.

Sezione 7 A:

Mezzi di segnalazione di incidente.

Sono i primi segnali di pericolo che devono essere immediatamente attivati per avvisare i cittadini.

Comportamento da seguire.

Al primo avviso i cittadini devono sapere come comportarsi (a volte comportamenti errati aumentano le conseguenze).

In generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti.

Tuttavia in casi specifici sono necessari ulteriori o diverse modalità di comportamento che devono essere segnalate.

Mezzi di comunicazione previsti.

Sono i mezzi che in loco risultano accessibili immediatamente ed alla maggioranza della collettività per le comunicazioni date dalle autorità pubbliche competenti (esempio: radio locale, TV locale, altoparlanti, ecc.).

Presidi di pronto soccorso.

Sono quelli attivati dalle prefetture e dalle autorità circa il piano di emergenza, esempio: intervento Vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di ambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico. ecc.

Peso molecolare: Formula di struttura:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI D'INCIDENTE RILEVANTE (parte « B »)

	Sezione B 1	
	Ente compilator	re
		111
		(N. Progressivo) (es.: MI/PIOLT/0001/001)
	(Comune - USI - ec	xc.)
	(indirizzo)	
(prov.)	(comune)	(telefono)
	Sezione B 2 Sostanza:	
n. (DPR n. 1751)		
	Codice aziendale	
Quantità (> < di)	Utilizzazione: mat. prima intermedio prod. finito	O solvente O catalizzatore O altro
	Sezione B 3	3
	Identificazione	:
Nome chimico:		
Nomi commerciali e Nomenclatura Chemi		
Numero di registro		
Numero CEE:	1.1.1000	
Numero DPR n. 175 Formula Bruta:	dei 1988:	

Sezione B4

Stato fisico: Colore: Odore: Solubilità in acqua: Solubilità nei principali solventi organici: Densità: Peso specifico dei vapori, relativo all'aria: Punto di fusione: Punto di ebollizione: Punto di infiammabilità: Limiti inferiore superiore di infiammabilità in aria (% in volume): Temperatura di autoaccensione: Tensione di vapore: Reazioni pericolose:

Sezione B 5

Classificazione ed etichettatura				
O Di legge	O Provvisoria	O Non richiesta		
Simbolo di pericolo: Indicazione di pericolo:				
Frasi di rischio:				
Consigli di Prudenza:				

Sezione B 6

Gezione B o				
Informazioni tossicologiche				
Vie di penetrazione				
Ingestione O Inalazione O Contatto O				
Tossicità acuta				
Tossicità cronica				
Corrosività/Potere irritante — cute — occhio				
Potere sensibilizzante				
Cancerogenesi				
Mutagenesi				
Teratogenesi				

Sezione B7

Informazioni Ecotossicologiche				
Specificare:	Aria	Acqua	Suolo	
– biodegradabilità		,		
- diffusione				
- persistenza			-	
bioaccumulo / bioconcentrazione				

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI D'INCIDENTE RILEVANTE

(parte « C »)

Sezi		~	1
コピノ	() I I C		

 Controli sanitari di legge (DPR 303/56)	
	_
Sezione C 2	

Limiti di esposizione				

Sezione C3

Criteri di immagazzinamento

Sezione C4

Norme per il trasporto				
Trasporto stradale e ferroviario RID/ADR: classe CT/FS: Categoria		N. N.		
Trasporto marittimo IMO ONU n. DPR n. 1008/1968 e suss. mod.	Classe Classe	IMDG Cod pag.: Sigla		
Trasporto aereo ICAO/IATA: ONU n.	Classe			

Sezione C 5

Criteri per	la manipolazione	e	
	*		

Sezione C 6				
Interventi in caso di emergenza interna				
1) Primo soccorso in caso di:				
- Contatto con gli occhi:				
- Contatto con la cute:				
- Ingestione:				
- Inalazione:				
2) Perdita o spandimenti:				
3) Incendio:				

Sezione C7

Scheda di impianto

Riportare:

- Fasi più significative del processo produttivo
- Dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto
- Modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza
- Mezzi di prevenzione e loro ubicazione
- Mezzi di protezione individuale e collettiva e loro ubicazione
- Interventi sull'impianto in caso di emergenza

NOTE ALLE SEZIONI DELLA SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI RILEVANTI

(parti « B » e « C »: informazioni per i cittadini ed i lavoratori)

PARTE B

Nota Sezione B1: Ente compilatore.

Riporta l'Ente Compilatore, come da Sezione A1; riporta inoltre il numero progressivo per l'immediato riconoscimento dell'impianto.

Nota Sezione B2: Sostanza.

Sostanza/Codice aziendale. – Nome e sigla con la quale la sostanza è comunemente conosciuta.

Data di compilazione. – Serve come riferimento per l'aggiornamento periodico delle schede. L'aggiornamento è importante poiché l'evoluzione delle conoscenze in campo tecnologico è molto veloce.

Utilizzazione. – Le condizioni di rischio sono spesso differenti, e di molto, a seconda le modalità con le quali viene utilizzata; sulla scheda dovranno essere riportati i tipi di utilizzo e i rischi/precauzioni per ognuno di essi. Esempio: intermedio: prodotto che si forma in una fase del processo (ciclo produttivo) e che può essere trasformato direttamente o indirettamente in prodotto finito; solvente: è utilizzato per facilitare una reazione chimica od il trasferimento di un prodotto (generalmente solido) o per facilitare la purificazione di un prodotto dai sottoprodotti che lo accompagnano.

N.B. - L'utilizzazione di una sostanza quale solvente necessita di precauzioni poiché i solventi, in generale, sono volatili e presentano seri rischi di infiammabilità.

Casella vuota: serve ad identificare un'utilizzazione diversa dalle precedenti; esempio: *additivi*: componenti che, aggiunte in modesta quantità, conferiscono miglioramenti delle qualità richieste (colore, resistenza, ecc.).

Prodotti secondari/impurezze: presenti come sottoprodotto di reazione.

N.B. - Importanti ai fini dei rischi/prevenzione poiché possono essere sostanze di per sé pericolose in modeste quantità ed inoltre possono aumentare di molto la propria presenza in determinate condizioni (anche accidentali) di reazione per esempio clouro di vinile monomero nel PVC oppure la diossina che, nella lavorazione del triclorofenolo, può diventare prodotto principale.

Nota Sezione B3: Identificazione.

Identificazione. – Comprende tutti i dati utili ad identificare con assoluta precisione la sostanza, al di là del nome diverso con il quale può essere chiamata.

Nome chimico. – Nome attribuito in base alla formula chimica, sulla base di un criterio stabilito a livello internazionale nomenclatura (IUPAC).

Nomi commerciali e sinonimi. – La stessa sostanza può essere conosciuta con nomi differenti o con sinonimi (esempio: toluene/toluolo). In questa casella devono essere riportati tutti i nomi ed in particolare la sigla con la quale viene comunemente identificata in azienda.

Numenclatura Chemical Abstract. - Corrisponde al nome chimico in inglese.

Numero di registro CAS. – Quasi tutte le sostanze conosciute sono individuate dal Chemical Abstract (C.A.), tramite un numero che ne facilita la consultazione.

N.B.: Il C.A. è una raccolta delle principali pubblicazioni e brevetti di argomento scientifico nel campo chimico; il numero ed il riferimento al C.A. consentono la sicura identificazione delle sostanze a livello internazionale.

Numero CEE. - È il numero definito a livello CEE.

Numero 175. – Identifica il numero della sostanza secondo il DPR 175/88.

Peso molecolare. - Somma dei pesi degli atomi che costituiscono la sostanza.

Formula bruta. – Indica da quali e quanti atomi è costituita la sostanza.

Formula di struttura. – Indica graficamente il modo in cui sono legati gli atomi nella sostanza; consente l'identificazione a differenza della formula bruta, che può essere eguale per più sostanze, tra loro molto diverse.

Nota Sezione B4: Caratteristiche chimico-fisiche.

Stato fisico. – Liquido/solido liquido/gassoso alle normali condizioni e nelle diverse fasi di lavorazione (la pericolosità può variare di molto).

Colore. – Utile a volte per identificazioni visive.

Odore. – Caratteristica che può servire ad identificare le sostanze. Non è mai consigliabile annusare sostanze ignote o non perfettamente conosciute. A volte può essere importante saper riconoscere le sostanze (il naso è ancora un buon mezzo di difesa) per evidenziare sostanze nell'ambiente di lavoro (basti pensare al gas di città nelle case). Occorre tener però conto di due fattori:

- 1) l'odore non è schematicamente correlabile alla tossicità (L'ossido di carbonio è inodore);
- 2) la percepibilità dell'odore di molte sostanze avviene a livelli di concentrazione nell'aria superiori alle soglie di tossicità (TLV), inoltre l'assuefazione all'odore fa aumentare notevolmente la soglia olfattiva (cioè si sente solo a concentrazioni più alte).

Solubilità in acqua/solventi organici. – Dati utili per chi deve manipolare le sostanze (es. toglierla da un reattore). Sono dati importanti di penetrazione corporea: tanto più una sostanza è solubile nei grassi (liposolubile) tanto più facilmente supera la barriera della pelle e le barriere interne delle membrane cellulari.

Densità. – Evidenzia se la sostanza è più leggera o più pesante dell'acqua (la cui densità è = 1). Se la sostanza non è miscibile in acqua, affonda se ha densità superiore a 1 (es. olio), galleggia se inferiore a 1 (es. tetracloruro di carbonio).

Densità vapori. – Essendo aria = 1, questo dato evidenzia se un'emanazione di vapori tende a salire verso l'alto o ad addensarsi sul basso; importante per scegliere un corretto sistema di captazione dei vapori.

Punto di fusione (p.f.). – È la temperatura di passaggio dallo stato solido a quello liquido; può essere utile per prevedere eventuali criteri tecnico/impiantistici (es. blocco delle tubazioni).

Punto di ebolizzione (p.e.). – È la temperatura di passaggio dallo stato liquido a quello gassoso.

Tensione di vapore. – Determina la facilità con la quale una sostanza passa (ad una data temperatura) allo stato di vapore; si esprime in mm/Hg con riferimento alla pressione atmosferica = 760 mm/Hg. Ad esempio, se una sostanza ha una t.v. 760 mm/Hg ad 80°C significa che essa passa allo stato di vapore ad 80°C, cioè bolle, così come l'acqua bolle a 100°C.

N.B. – Questi due dati (t.e.-t.v.) sono importantissimi poiché esprimono la volatilità di una sostanza ed il sistema respiratorio è una via di passaggio fondamentale delle sostanze tossiche dall'ambiente all'uomo.

Reazioni pericolose. – Devono essere indicate le possibili reazioni con altre sostanze, che possono generare pericolo (esplosioni, sviluppo forte calore, sviluppo vapori tossici, ecc.). Inoltre vanno evidenziate le reazioni pericolose che possono avvenire con i normali mezzi di bonifica o di pulizia o estinguenti (acqua, CO₂, CCP₄).

Punto di infiammabilità. - È la temperatura minima (alla pressione di 760 mm di Hg) alla quale una sostanza emette vapori in

quantità sufficiente per formare con l'aria una miscela infiammabile. Si determina, secondo norme precise, in vaso « aperto » o « chiuso ».

Il punto di infiammabilità è un modo sufficientemente semplice per stabilire il grado di pericolosità dei liquidi volatili infiammabili e permette di determinare la temperatura approssimativa alla quale i combustibili liquidi possono essere immagazzinati e manipolati senza che si formino miscele esplosive nell'aria.

Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume). – Sono detti anche limiti di esplodibilità. I gas o i vapori combustibili, in miscela con l'aria, si possono accendere soltanto entro determinati limiti di concentrazione; nel campo compreso tra di essi l'esplosione si propaga, se innescata da un'opportuna sorgente, indipendentemente dall'ulteriore apporto di energia e di aria. Il limite inferiore (o superiore) di esplodibilità è la concentrazione in cui essi devono venirsi a trovare affinché la miscela gas-aria o vapore-aria risulti esplodibile.

Per le polveri infiammabili, che in sospensione nell'aria possono dar luogo a miscela esplosiva, è richiesto solo il limite inferiore, in g/m³.

Sia per i gas e vapori, che per le polveri, tanto più basso è il limite inferiore di infiammabilità e tanto maggiore è il rischio. Un valore basso infatti significa che basta una piccola quantità di sostanza presente nell'aria per raggiungere la condizione di presenza di pericolo.

Temperatura di autoaccensione. – È la minima temperatura della sorgente esterna di accensione sufficiente a provocare l'accensione di una miscela gas-aria o vapore-aria nel rapporto più facilmente infiammabile ed atta a consentire la propagazione della fiamma senza ulteriore apporto di calore. Per le polveri infiammabili generalmente i valori significativi, che è bene conoscere, sono due:

- a) la temperatura di ignizione della nube, per le miscele di aria e polvere in sospensione;
- b) la temperatura di lenta combustione (strato di 5 mm su superficie calda), per la polvere depositata.

Anche per le temperature di autoaccensione, ovviamente, ai valori più bassi corrisponde il rischio maggiore.

Nota Sezione B5: Classificazione ed etichettatura.

La classificazione può essere:

- a) di legge: il DM 21/5/81 e successive modifiche * riporta un elenco di sostanze. In tale elenco sono attribuiti per ogni sostanza:
 - 1) simboli di pericolo:
- 2) numeri di identificazione relativi alla natura dei rischi (R) ed ai consigli di prudenza (S);

b) provvisoria: tutte le sostanze non elencate nel suddetto DM 21/5/81 devono essere etichettate secondo criteri generali stabiliti dalla legge.

Gli allegati III e IV del DM 21/5/81 e successive modifiche * stabiliscono le scelte per le indicazioni della natura dei rischi e i consigli di prudenza.

Non richiesta: tutte le sostanze che non rientrano nei due casi precedenti.

```
* Legge 29/5/74, n. 256.

DPR 6/6/77, n. 1147.

DM 17/12/77.

DPR 24/11/81, n. 927.

DM 21/5/81.

DM 3/12/85.

DPR 25/7/87, n. 555.

DPR 20/2/88, n. 141.

DM 20/12/89 (GU 15/2/1990 suppl. al n. 38).
```

Simbolo di pericolo. - È il simbolo che evidenzia visivamente la pericolosità di una sostanza. Se ne possono, se necessario, anche inserire due (All. A).

Frase di rischio *: sono le frasi che esemplificano i rischi specifici della sostanza corrispondenti ad una numerazione specifica del DM 21/5/81 all. III. La legge prevede che l'etichettatura indichi le frasi con la lettera R seguita dal/dai numeri corrispondenti ai rischi specifici; nella scheda, oltre al n., va scritta la frase prevista.

Consigli di prudenza *: sono le frasi che esemplificano i consigli di prudenza (all. IV del DM 21/5/81). Nell'etichettatura sono evidenziate dalla lettera S seguita dal/dai numeri corrispondenti a quanto previsto dall'all. IV. Nella scheda va riportata per scritto l'intera frase.

Indicazione di pericolo: accompagna ogni simbolo di pericolo (es. tossico: T; corrosivo: C).

* Le cifre che accompagnano R e S sono separate da un trattino orizzontale o da una barra obliqua, che hanno il seguente significato: trattino orizzontale = enunciazione separata dei rischi R o dei consigli S; barra obliqua = enunciazione combinata possibile in una sola frase di R o S.

Nota Sezione B6: Informazioni tossicologiche.

La sezione inizia con la descrizione delle vie di penetrazione. Infatti, la sostanza chimica che si trova nell'ambiente di lavoro, può penetrare all'interno del corpo umano precipuamente attraverso la pelle, l'intestino o il polmone.

Conoscere le vie di penetrazione è molto importante, perché è la prima condizione per evitare rischi di effettiva penetrazione nel corpo umano. Per esempio: è abitudine molto frequente negli ambienti di lavoro, pulirsi le mani unte d'olio con solventi di varia natura.

La pratica va tassativamente evitata, perché molti di questi solventi sono assorbiti dalla pelle (e perciò possano attraverso la cute delle mani). Le informazioni tossicologiche proseguono con due voci: tossicità acuta e tossicità cronica.

Tossicità acuta. – Viene solitamente misurata con la LD₅₀ (dose letale), che corrisponde alla quantità di una sostanza, che è in grado di uccidere in breve tempo la metà degli animali a cui viene somministrata. Le sostanze possono essere presenti negli ambienti di lavoro sotto forma di gas, liquidi e polvere; possono essere assorbite per via respiratoria, per ingestione, per contatto.

A) Via respiratoria. - Il modo più frequente (è più pericoloso) di assorbire una sostanza è, negli ambienti di lavoro, quello di respirarla. Se respirata, la sostanza entra nei polmoni provocando danni locali (bronchiti, malattie da polveri, ecc.), oppure può passare nel sangue provocando un'intossicazione generale.

È indispensabile, per giudicare la possibilità di intossicazione attraverso questa via, conoscere la concentrazione della sostanza tossica nell'aria: questa concentrazione viene, di solito, espressa in mg/m³ oppure in p.p.p. (parti per milione).

È evidente che adeguate precauzioni vanno adottate anche nei cicli di lavoro di sostanze dotate di minor tossicità.

Comunque in tutti i casi possibili si deve ricerare la sostituzione delle sostanze con altre, studiate e aventi tossicità nulla o più bassa (cioè LD_{50} più alta).

B) Per ingestione: l'assorbimento per via intestinale (quasi sempre presente) ci dà l'informazione che la sostanza in oggetto non deve essere avvicinata alla bocca: ciò vuol dire, ad esempio, evitare di bere, mangiare e fumare sul posto di lavoro, lavarsi accuratamente prima dei pasti. È anche importante sapere che l'assorbimento intestinale non è costante e varia in funzione di molti fattori: ad esempio il latte aumenta l'assorbimento di alcuni metalli e quindi, in questi casi, va evitata l'abitudine, generalmente ritenuta valida, di bere latte come disintossicante.

La tossicità per ingestione è espressa in mg. per kg. di animale. Devono essere altresì riportate le specie animale e la via di somministrazione (es. LD₅₀ Ratto orale = 3 mg/kg).

C) Per contatto cutaneo: abbiamo già ricordato che molte sostanze penetrano nell'organismo attraverso la pelle (vedi solubilità solventi organici).

Il dato di concentrazione nell'aria di una determinata sostanza non è sufficiente a giudicare il rischio, se questa è assorbita dalla pelle.

Ad esempio, misurare PCB (un tossico pericolosissimo) nell'aria/ ambiente serve molto a poco, dal momento che si tratta di un composto poco volatile (troviamo basse concentrazioni nell'aria), che è assorbito invece dalla pelle: è necessario perciò ricercarlo sugli indumenti di lavoro, sugli stracci, sui piani di lavoro, sulle pareti, e cioè su ogni oggetto e/o luogo che può venire a contatto con la pelle.

Descrizione effetti: sulla scheda, oltre alle dosi alle quali si manifestano gli effetti tossici, deve essere riportata la descrizione di tali effetti.

Criteri indicativi. (allegato IV - DPR n. 175/88)

a) Sostanze molto tossiche

Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata;

le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) (1) mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	DL 50 (inalatoria) (3) mg/l
1	DL 50 ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	DL 5 < DL 50 ≤ 25	DL 10 < DL 50 ≤ 50	0,1 < CL 50 ≤ 0,5

- (1) DL 50 per via orale nel ratto.
- (2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
- (3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

Dl 50 (orale) (1)	DL 50 (cutanea) (2)	CL 50 (inalatoria)
mg/kg peso corporeo	mg/kg peso corporeo	(3) mg/l
25 < DL 50 ≤ 200	50 < DL 50 ≤ 400	$0.5 < CL \ 50 \le 2$

- (1) DL 50 per via orale nel ratto.
- (2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
- (3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

Tossicità cronica (TC).

La tossicità cronica riguarda gli effetti a medio e lungo periodo di una sostanza: ad esempio il piombo provoca una grave malattia

(saturnismo), ma solamente per un'esposizione prolungata nel tempo; una sostanza cancerogena provoca il tumore generalmente solo dopo parecchi anni di esposizione.

Solitamente la tc non viene riportata, o se viene riportata è molto imprecisa ed approssimativa. La ragione è semplice: mentre la LD₅₀ è facile da misurare, gli effetti cronici per essere ben conosciuti richiederebbero esperimenti molto lunghi ed indagini sugli animali, con grandi ritardi nell'eventuale commercializzazione di un composto.

Perciò spesso gli effetti cronici riportati sono quelli che si sono evidenziati a posteri sull'uomo, a causa dell'esposizione lavorativa.

Anche la relazione tra dose (concentrazione) e effetto non è così precisa come per la tossicità acuta. In linea generale si possono ritenere punto di riferimento (anche se non valido in assoluto) le tabelle dei TLV che però contemplano la minoranza delle sostanze chimiche presenti negli ambienti di lavoro.

Sotto la voce « tossicità cronica » vanno riportati gli effetti dannosi a seguito di esposizioni ripetute o prolungate compresi quelli a carico degli apparati riproduttivi e della fertilità; sotto la voce « cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi » vanno riportate le valutazioni di organismi internazionali e/o nazionali di indiscussa competenza.

Corrosività/potere irritante.

La corrosività/potere irritante è in rapporto al potere caustico (o irritativo) della sostanza in esame. Ovviamente questa capacità riguarda soprattutto gli organi più esposti (occhi, pelle), ma può interessare anche i polmoni; ad esempio se respiriamo del cloro gassoso, dato l'alto potere caustico ed irritante di questo composto, si va incontro a violente polmoniti chimiche. Occorre tenere presente questi effetti, soprattutto a riguardo degli occhi, evitare quindi il pericolo di versamenti e schizzi, ed avere nelle immediate vicinanze mezzi per diluire il corrosivo (fantanelle oculari).

Potere sensibilizzante.

È noto che alcune sostanze, in genere innocue per gli altri, diventano pericolose per chi è « allergico » ad esse.

Il potere sensibilizzante riguarda la capacità di una sostanza di rendere l'organismo ipersensibile alla sua presenza, scatenendo reazioni anche violente che riguardano, solitamente, la pelle ed i polmoni. Può avvenire in alcuni lavoratori e non in tutti.

Sulla pelle l'effetto può presentarsi come eczema o forme di dermatite allergica, sul polmone come attacchi di asma (Toluen di isocianato = TDI).

Cancerogenesi - mutagenesi - tetragenesi.

La pericolosità dei cancerogeni è dovuta al fatto che non sono note le quantità minime che producono l'insorgere dei tumori e che 55 —

il loro evidenziarsi avviene generalmente molto tempo dopo. Ad esempio le ammine aromatiche (A.A.) provocano il tumore alla vescica da 5 a 27 anni dopo il contatto. Le prove di cancerogenesi vengono di solito effettuate su animali di laboratorio, ma purtroppo raramente sono adeguate allo scopo.

Infatti per avere validità medico-scientifica dovrebbero durare parecchi mesi (anche qualche anno) ed essere effettuate su un numero significativo di animali, e su specie animali diverse.

Per questi motivi poche sono le sostanze chimiche il cui potenziale effetto cancerogeno è stato verificato a fondo.

Esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Center Institute, EPA, NIOSH, OSHA).

La mutagenesi può provocare conseguenze ereditarie e comunque provoca mutamenti genetici, attraverso l'alterazione dei cromosomi.

Per i nostri scopi e cioè per la prevenzione dei danni da contatto, è utile considerare le sostanze mutagene pericolose come le cancerogene; le norme di sicurezza devono essere simili, cioè la totale eliminazione dei rischi.

L'effetto teratogeno è la capacità di alcune sostanze di superare il filtro costituito dalla placenta, e quindi di raggiungere il feto delle donne in gravidanza.

Una sostanza chimica terotogena agisce sul feto, interferendo nella fase delicatissma di accrescimento e formazione degli organi, e provoca gravi malformazioni sul neonato. Esse vanno dal « labbro leporino » alle focomelie (malformazione degli arti).

In alcuni casi si ha la morte del feto con il conseguente aborto. Perciò le donne gravide non devono essere assolutamente adibite a mansioni che comportino anche la sola possibilità del contatto con sostanze teratogene.

Nota Sezione B7: Informazioni ecotossicologiche.

Riportare le notizie di ecotossicologia per aria-acqua-suolo.

Per ognuna di esse vanno specificate:

biodegradabilità;

diffusione;

persistenza;

bioaccumulo-bioconcentrazione.

PARTE C

Premessa.

Questa parte « C » della scheda è relativa alle informazioni che devono essere fornite ai soli lavoratori circa i rischi specifici, cui possono essere soggetti in caso di incidente rilevante.

Tali informazioni devono essere fornite dai sindaci in base all'articolo 11, comma 3, terzo interlinea del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; esse sono, comunque, dovute a lavoratori anche da parte del datore di lavoro in base ad altra vigente legislazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955); i lavoratori chimici ne hanno diritto anche in base all'articolo 42 del loro CCLN.

Le sezioni C1 e C2 (relative ai controlli sanitari ed ai limiti di esposizione) sono, in effetti, più rispondenti ai controlli sull'igiene del lavoro che a quelli su rischi di incidente rilevante; si sono, comunque, riportate per completezza di esposizione delle schede.

È opportuno che i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali utilizzino le informazioni di questa parte « C » in termini ampi, sia controllando le norme di sicurezza effettivamente predisposte in azienda, sia aprendo un confronto con le popolazioni.

Nota Sezione C1 - Controlli sanitari di legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956).

Il decreto del Presidente della Repubblica obbliga il datore di lavoro a sottoporre a visita medica periodica (ogni tre mesi, sei mesi, un anno) i propri dipendenti che svolgono mansioni considerate pericolose o che vengono a contatto di alcune sostanze tossiche. L'elenco completo delle lavorazioni in questione è allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 303. La periodicità delle visite varia con il tipo di rischio. Purtroppo la legge non prevede alcuni espliciti esami specialistici mirati al rischio (ad es. *piombemia* per gli esposti al piombo).

Il datore di lavoro ha comunque l'obbligo (articolo 2087 codice civile) di garantire la sicurezza dei lavoratori adottando tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie. Per cui anche esami non previsti esplicitamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303, devono essere riportati nella scheda e comunque eseguiti periodicamente.

È da considerare l'introduzione delle circolari 46 e 61 del Ministero del lavoro sulle ammine aromatiche, che specificano viste ed esami molto dettagliati.

Occorre, quindi, sapere sostanza per sostanza quale periodicità deve avere la visita e quali esami mirati devono essere specificamente richiesti. Possono essere utili le consulenze delle USSL e, in Lombardia, Unità operative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, che hanno assunto in base alla legge regionale n. 64 il compito di coordinare gli accertamenti sanitari e che li possono anche imporre, in qualità dei compiti di Polizia giudiziaria derivanti alle USSL dalla legge n. 833 (Riforma sanitaria).

Nota Sezione C2 - Limiti di esposizione.

Per un certo numero di sostanze (molto limitato rispetto al numero complessivo delle sostanze chimiche utilizzate nell'industria),

sono stati studiati gli effetti sull'uomo, e si è stabilito il limite di concentrazione al di sotto del quale non dovrebbe esistere alcun effetto tossico sulla grande maggioranza degli esposti.

Limiti di esposizione sono stati stabiliti anche per alcuni agenti fisici, come il calore, le radiazioni ionizzanti, le microonde e il rumore.

Questi limiti di esposizione hanno il grosso difetto di non essere sicuri al 100 per cento; differenti gli uni dagli altri (quelli russi sono diversi da quelli americani), a seconda dei criteri adottati per giudicare la nocività.

In effetti l'unica sicurezza assoluta consisterebbe nell'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa dagli ambienti di lavoro. È comunque utile conoscere, quando esiste, il limite di esposizione tenendo presente che tale limite va preso come utile riferimento, ma che non va affatto considerato come il limite di sicurezza assoluta.

Ciò vale ancora di più per le sostanze cancerogene o presunte tali, per le quali parlare di limite di concentrazione non ha alcun senso.

Va infine sempre ricordato che per la maggioranza di composti tali limiti non sono stati stabiliti, e ciò non vuol dire che queste sostanze non siano pericolose.

Attualmente, servendoci della lista ACGIH, il limite viene riferito in TLV. Tale lista viene periodicamente corretta ed aggiornata (solitamente i limiti vengono abbassati), per cui è bene riferirsi ai TLV dell'ultimo anno, come previsto dal CCNL.

I TVL (= Valori limiti di soglia) si riferiscono alle concentrazioni delle sostanze nell'atmosfera.

I TVL rappresentano condizioni alle quali si presume che quasi tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti, un giorno dopo l'altro, senza riportarne effetti dannosi. Tuttavia, data la grande variabilità di suscettibilità individuale, una più piccola percentuale di lavoratori può lamentare disagio per la presenza di alcune sostanze nell'atmosfera in quantità pari o inferiore al limite di soglia; in una più piccola percentuale di individui si può osservare la comparsa di un effetto patogeno più marcato per l'aggravarsi di condizioni patologiche persistenti o per l'insorgere di una malattia professionale.

I TLV sono forniti in 4 modi:

- 1) TLV-TWA TWA significa media ponderazione nel tempo, è un limite che può essere superato trattandosi della concentrazione media ponderata nelle otto ore lavorative: l'importante che nella media delle misure effettuate rientri nel limite suddetto;
- 2) TLV-STEL STEL significa fine di esposizione per brevi periodi è un limite che può essere raggiunto, mai superato, solo per brevi periodi: al massimo per 15 minuti e per non più di 4 volte al giorno, e tra un valore STEL e l'altro devono passare almeno 60 minuti, gli altri valori devono rientrare nei limiti TLV-TWA;
- 3) TLV-S (cute) S sta per PELLE, vuol dire che il composto in questione è assorbito anche attraverso la pelle, e che quindi

l'assorbimento complessivo nel corpo umano sarà dato dalla somma dell'assorbimento polmonare, dall'assorbimento cutaneo, per cui vanno previste adeguate e specifiche misure di sicurezza;

- 4) TLV-C C sta per Ceiling (= soglia): concentrazione che non deve essere mai superata, neppure per pochi secondi. Sono opportuni sistemi di allarme automatico.
- 1º N.B. Inoltre a volte sono riportati con sigla VLP: equivalgono ai TLV e sono limiti consigliati dall'Associazione italiana medicina del lavoro.
- 2° N.B. In assenza di TLV-STEEL il superamento massimo consentito è pari a tre volte il TLV-TWA per un tempo massimo di superamento di trenta minuti.

Bisogna poi tenere presente 3 fattori:

- 1) per la maggioranza delle sostanze non esistono TLV: ciò non significa che esse sono sicure ma, generalmente, che non sono state studiate:
- 2) quando si è in presenza di più sostanze pericolose, il rischio va sommato (cioè la concentrazione delle singole sostanze va abbassata in modo che la somma totale sia al di sotto del limite massimo);
- 3) si possono verificare effetti di sinergismo, ovvero le sostanze prese singolarmente producono certi effetti, ma se assieme, moltiplicano il grado della loro pericolosità, anziché sommarlo.

Nota Sezione C3 - Criteri di immagazzinamento.

I criteri di immagazzinamento dei vari prodotti occupano una casistica molto ampia, dipendendo da qualità chimico/fisiche dei prodotti, quantità in gioco, condizione rispetto al ciclo produttivo (se materia prima, intermedio o prodotto finale), ecc.

I dati che dovrebbero essere sempre forniti con la scheda sono:

- a) tipo di immagazzinamento (sfuso od in contenitori);
- b) se in contenitori, precisare le caratteristiche (materiali, tipo, dimensione dei contenitori, eventuale imballaggio, modalità di impilamento, ecc.);
- c) luogo di immagazzinamento (aperto, chiuso, tettoia, ecc.) precisando, ove necessario, condizioni ambientali limite ammissibili (temperatura, umidità relativa) e condizioni che si devono evitare (esposizione ai raggi del sole, radiazioni, vicinanza a fonti di calore o a materiali incompatibili, ecc.);
- d) precauzioni eventualmente necessarie quando si tratta di immagazzinamento di sostanze tossiche o con rischio di incendio o di esplosione; necessità di presenza in luogo di mezzi di protezione e/o di pronto intervento;

e) modalità di movimentazione interna.

Quando i cicli produttivi di una fabbrica prevedono condizioni diverse di immagazzinamento di uno stesso prodotto, la scheda deve riportare tutti i dati relativi, non quelli di un solo criterio.

Quando un prodotto è soggetto nel tempo a deteriorarsi, deve essere indicato il periodo di validità e le modalità per le relative verifiche.

Se il prodotto deteriorandosi può creare situazioni di rischio, devono essere precisate le opportune informazioni sulle precauzioni da prendere.

Nota Sezione C4 - Norme per il trasporto.

Sulla scheda devono essere indicati dati di riferimento alle diverse norme citate, per ogni tipo di trasporto previsto per le sostanze in questione.

Dette norme sono:

RID – Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia.

È designato con la sigla RID, che è l'abbreviazione di « Réglement international concernent le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ». È edito anche in lingua italiana, testo a cura del Ministero dei trasporti.

ADR – Regolamento internazionale concernente il trasporto su strada di merci pericolose. È designato con la sigla ADR, che è l'abbrevazione di « Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ».

Il testo ufficiale con traduzione in italiano, è pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale.

CT/FS – La sigla si riferisce alle « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato », che all'Allegato 7 precisa le norme per il trasporto di merci pericolose sulla rete ferroviaria nazionale.

IMO – Regolamento internazionale concernente i trasporti maritimi. La sigla è l'abbreviazione di « International Maritime Organization ».

DPR n. 1008/1968 – Anche questo decreto del Presidente della Repubblica promulgato il 9 maggio 1968 con il titolo « Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli » ed i numerosi successivi emendamenti, che tengono conto delle raccomandazioni degli organismi internazionali, è in riferimento ai trasporti per mare.

ICAO/IATA – Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per via aerea. È da notare che la IATA (International Air Transport Association) pubblica una nuova edizione aggiornata delle « IATA-Dangerous Goods Regolations » ogni 12 mesi circa.

Nota Sezione C5 - Criteri per la manipolazione.

I criteri e le modalità di manipolazione dipendono dalle caratteristiche tossicologiche e chimico-fisiche delle sostanze: ad esempio devono essere utilizzati i mezzi di protezione individuali (guanti, maschere con filtri idonei alla sostanza, ecc.).

Aumentando la pericolosità delle sostanze aumentano le precauzioni necessarie alla manipolazione, fino ad arrivare alla lavorazione in CICLO CHIUSO (assenza di qualsiasi contatto, anche indiretto, con l'operatore).

Le precauzioni da prendere devono riguardare tutte le fasi dell'utilizzo: dal prelievo in magazzino fino alla manutenzione dell'impianto che utilizza il prodotto.

Nel paragrafo « Criteri per la manipolazione » saranno fornite indicazioni sulle misure ed i comportamenti da adottare agli effetti, sia della prevenzione incendi, sia della sicurezza ed igiene del lavoro; nello stesso paragrafo dovranno essere indicati i mezzi personali di protezione da utilizzare in relazione alle caratteristiche della sostanza.

Nota Sezione C6 - Interventi in caso di emergenza interna.

Devono essere riportati gli interventi da effettuare a livello sanitario e tecnico, e deve essere evidenziato quanto eventualmente da evitare, onde non avere ulteriori reazioni o pericoli dovuti all'utilizzo di prodotti o mezzi inadatti.

- Nel paragrafo « Primo soccorso » indicare i provvedimenti immediati che possono essere attuati da parte di personale non medico.
- Tra le informazioni per i casi di « perdite o spandimenti », oltre agli interventi raccomandati, ove occorra, specificare anche quelli da evitare.
- Nel paragrafo « Interventi in caso di incendio », oltre a quelli raccomandati, specificare, ove occorra, gli interventi da evitare ed indicare gli eventuali prodotti che possono formarsi in concentrazioni pericolose dalla decomposizione termica, quali gas tossici, corrosivi o irritanti.

Nota Sezione C7 - Informazioni sull'impianto.

Riportare:

- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;

- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuale e collettiva e loro ubicazione;
 - interventi sull'impianto in caso di emergenza.